

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2515

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BURANI PROCACCINI, AIRAGHI, AMORUSO, EMERENZIO BARBIERI, BENEDETTI VALENTINI, DORINA BIANCHI, BUONTEMPO, CAMPA, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, D'AGRÒ, D'ALIA, DI TEODORO, DI VIRGILIO, FRAGALÀ, GRILLO, LA GRUA, ANNA MARIA LEONE, LO PRESTI, LOIERO, LUCCHESI, MAZZONI, MILANESE, MOLINARI, ANGELA NAPOLI, NICOTRA, LUIGI PEPE, MARIO PEPE, PEZZELLA, PISICCHIO, POLLEDRI, RAMPONI, RICCIUTI, ROMANO, SANTORI, SANTULLI, SANZA, SELVA, SERENA, SPINA DIANA, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, VILLARI

Disposizioni per contrastare la produzione di derivati della molecola della metilediossimetanfetamina e la circolazione dell'«ecstasy»

Presentata il 13 marzo 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una nuova emergenza che lo Stato deve accingersi urgentemente ad affrontare è quella della circolazione ed il consumo dell'«ecstasy».

Si tratta di una droga artificiale prodotta modificando la molecola della metilediossimetanfetamina, comunemente nota con l'acronimo «Mdma».

È una droga di cui abusano soprattutto i giovanissimi che la prendono con la leggerezza di una caramella. La pericolosità e la nocività dell'«ecstasy» risiedono principalmente nella sua subdola forma di presentazione, nella sua apparente innocuità e nel fatto che provoca effetti eccitanti solo inizialmente sostenibili.

Dati recenti evidenziano che nel corso di un solo anno la diffusione dell'«ecstasy» in Italia è aumentata del 400 per cento, la sua circolazione dilaga ormai senza freni nelle discoteche, nei concerti, ai *rave-party*. Nel primo bimestre del 2001 sono state sequestrate 34 mila pastiglie, nello stesso periodo del 2002, oltre 180 mila, ma sembra che ciò rappresenti solo il 10 per cento di quanto realmente si consumi.

L'«ecstasy» rende euforici e socievoli, ma provoca anche malumore, ostilità, alterazione della personalità, paranoie, schizofrenia. Assunta con l'alcool induce gravi danni agli organi interni e della vigilanza.

Le pasticche di « *ecstasy* » sono prodotte con colori e forme accattivanti: riproduzioni di animaletti sensibili, oggetti affettuosi, simboli amorosi. Per questi motivi i giovani la definiscono come la droga « dell'allegria »: purtroppo i suoi effetti soprattutto sul cervello e sul fegato sono devastanti.

Lo spaccio dell'« *ecstasy* » è facile e molto redditizio. Per fabbricare chimicamente una pasticca basta meno di un euro, al dettaglio è poi venduta a un prezzo 30-50 volte superiore. Il trasporto avviene assai facilmente, 100 mila pasticche stanno comodamente in una borsetta.

L'« *ecstasy* » non è fabbricata in Italia, arriva dall'est, dai Paesi baltici, dal nord Europa, soprattutto dai Paesi Bassi.

Oggi è considerata illegale soltanto la molecola di Mdma, basta però modificare

anche lievemente la composizione chimica della molecola per ottenere una nuova molecola altrettanto devastante, ma pienamente legale.

Il contrasto di questa droga è possibile solo vietando le variazioni chimiche delle molecole delle droghe illegali, altrimenti, anche sequestrando tutta l'« *ecstasy* » oggi in circolazione, si rischia di fare un lavoro inutile e beffardo. Spesso bisogna restituire « *ecstasy* » sequestrata, perché risultata non essere illegale.

Nelle more dell'introduzione nella legislazione nazionale di una specifica legge in materia di droghe, capace di contrastare anche quelle surrettizie come l'« *ecstasy* », riteniamo efficace disporre questo provvedimento legislativo che rende illegali tutte le molecole derivate dalla modificazione della Mdma.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sono vietate la produzione, la detenzione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle sostanze ottenute tramite una qualunque modificazione della molecola della metilediossimetanfetamina (Mdma).

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, emana un decreto con cui, nei casi di particolare necessità o in corrispondenza di specifiche esigenze e per determinate attività, possono essere ammesse deroghe ai divieti di cui al comma 1.

3. Il Ministero della salute rilascia agli interessati che ne fanno richiesta le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività rientranti nelle deroghe di cui al comma 2.

ART. 2.

1. Sono vietati la produzione, la detenzione, l'importazione o il transito, la commercializzazione e l'uso della sostanza definita « *ecstasy* », in particolare se fabbricata a partire da molecole ottenute con la variazione chimica della molecola della metilediossimetanfetamina (Mdma).

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



14PDL0029960